



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO di BELLUSCO e MEZZAGO

Via Pascoli, 9 – 20882 Bellusco (MB)

Tel. 039/623554

C.F. 94030940152 - C.M. MBIC8CP00B

E-mail: mbic8cp00b@istruzione.it

Pec: mbic8cp00b@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** l'art. 43 della L. n. 449/97 "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica", che ha previsto che le pubbliche amministrazioni, "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati" possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile
- CONSIDERATO** che la Corte costituzionale, con ordinanza 13-18 novembre 2000, n. 507, ha dichiarato la legittimità costituzionale della suddetta disposizione
- VISTO** il D.P.R. 275/99, art. 14, commi 3 e 7
- VISTO** il D.I. n. 129/2018 "Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni Scolastiche":
- art. 43 che definisce la capacità negoziale delle istituzioni Scolastiche;
 - art. 45 comma 2 che attribuisce al Consiglio d'Istituto le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione; per i quali è accordata preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza; che pone divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;
- VISTO** l'art. 12 della L. 241/1990 in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi
- PRESO ATTO** che:
- il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, costruito sulla prassi e sugli usi del commercio, avente una potenziale funzione pubblicitaria;
 - il contratto di sponsorizzazione è un contratto consensuale (si perfeziona con l'accordo),

a titolo oneroso (l'erogazione non è per spirito di liberalità né è gratuita) e a prestazioni corrispettive con contenuto patrimoniale;

- l'obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha natura patrimoniale, ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e corrisponde all'affermarsi, nel costume sociale, della commercializzazione del nome e dell'immagine personale

CON DELIBERA N. 50 DEL GIORNO 20/02/2023

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1 - FINALITA'

L'IC BELLUSCO E MEZZAGO con sede in via Pascoli 9, Bellusco, intende avvalersi di contratti di sponsorizzazione finanziati da privati, da enti, da associazioni o aziende esterne al fine di:

1. incentivare e promuovere una maggiore innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa
2. realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato
3. promuovere progetti e attività, gestiti dal personale della scuola, o affidati ad esperti esterni

Art. 2 – DEFINIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione: informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

Art. 3 – ATTIVITA' OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione potrà avere come oggetto le seguenti forme:

- attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
- interventi a favore dell'arricchimento delle dotazioni didattiche, quali quelle multimediali o di altri laboratori dell'Istituto, fornitura di materiale, attrezzature tecnico-scientifiche, libri, ecc.;
- interventi / iniziative a sostegno di alunni svantaggiati e/o diversamente abili, in termini di attrezzature, materiale, ecc.;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, forniture di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative di formazione a sostegno della professionalità docente e alla genitorialità;
- ogni altra attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione, al fine del miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 4 - SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- le associazioni senza fine di lucro.

Art. 5 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività dei soggetti e/o delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese responsabili di atti non coerenti con la funzione pubblica e formativa della scuola.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

ART. 6 – FORME DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E CORRISPETTIVO DA PARTE DELLA SCUOLA

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

1. contributi economici da versare direttamente alla scuola, che possono essere richiesti a uno o più sponsor per la stessa iniziativa;
2. compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla scuola.

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

Nel caso di cessione di beni, si procederà ad acquisizione ad inventario secondo la normativa in vigore.

La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio / logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, brochure, gadget, filmati, ecc.)
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti le generalità dello sponsor sui beni oggetto della sponsorizzazione;
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola - spazio informativo - dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, preventivamente e di volta in volta concordato.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. In caso di richiesta di pubblicizzazione di marchi/loghi e simili, in occasioni di iniziative sponsorizzate o su dotazioni acquistate a seguito di sponsorizzazioni, il materiale pubblicitario dovrà essere fornito dallo sponsor medesimo. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità sopra descritte. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.

ART. 7 – VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal soggetto sponsorizzatore, richiedendo eventualmente lo statuto della società, e di stipulare il relativo contratto che sarà poi oggetto della relazione al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale effettuata dal Dirigente Scolastico.

L'Istituzione scolastica, tramite il suo rappresentante legale, nella persona del Dirigente Scolastico, a suo

insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare sponsorizzazioni proposte qualora ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata; ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative della scuola e/o del personale e utenza; la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:

- pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o di comunicazioni istituzionali. Ne consegue il dovere per l'amministrazione scolastica di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Lo sponsor dichiara di conoscere e comprendere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni dell'Istituzione scolastica ed è a conoscenza di ciò che è permesso e di ciò che non è permesso.

Nell'ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti - lo sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola, all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Art. 8. - CLAUSOLA DI GARANZIA, NON ESCLUSIVITA', DURATA

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola; non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel PTOF della scuola. Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a tre anni.

Art.9 - FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale, stipulato tra il Dirigente Scolastico e lo sponsor, nel quale verranno stabiliti la forma e/o il corrispettivo della sponsorizzazione; il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni; le forme di promozione, comunicazione, pubblicità; la durata del contratto di sponsorizzazione; l'accettazione delle condizioni di cui al presente Regolamento; le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione - salvo diverse intese fra le parti - attraverso bonifico sulla Banca che sarà indicata dalla scuola nel contratto. Il contratto potrà essere utilizzato dallo sponsor ai fini fiscali, per la deduzione da reddito d'impresa. La Scuola svolge tale iniziativa non in regime d'impresa, per cui non può emettere fattura.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di recesso immediato dal contratto da parte della scuola. Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Art. 10 - MONITORAGGIO E VERIFICA

Le sponsorizzazioni sono soggette a verifica da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 11 – MAGGIORI INTROITI O ECONOMIE

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'Istituto.

Eventuali risparmi di spesa derivanti da sponsorizzazioni vincolate a specifici progetti e/o attività saranno soggetti a nuova destinazione di concerto tra Dirigente Scolastico e sponsor, sentito il Consiglio di Istituto.

Art. 12 - PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dalle parti contraenti nel rispetto della normativa vigente esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I dati possono essere oggetto di comunicazione / diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti l'IC BELLUSCO e MEZZAGO.

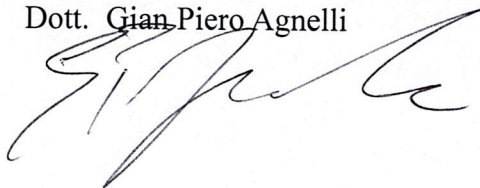
Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

Art.12 – VALIDITA'

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di Consiglio di Istituto che l'approva ed ha validità permanente, fatte salve eventuali modifiche in presenza di innovazioni normative di settore.

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Gian Piero Agnelli



Il Dirigente scolastico
Prof. Daniele Zangheri

